

Reti artigiane al countdown

C'è tempo fino al 25/9 per accedere alle agevolazioni

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

C'è tempo fino alle ore 12 del 25 settembre prossimo per presentare domanda e accedere alle agevolazioni per l'artigianato digitale destinate alle reti di impresa. Il bando, lanciato dal Ministero dello sviluppo economico con dm 17 febbraio 2015 e dd 11 maggio 2015, mette a disposizione complessivamente 9,06 milioni di euro per finanziare programmi come la creazione di centri di sviluppo di software e hardware «a codice sorgente aperto», la creazione di nuove realtà artigianali incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale o di centri per l'incubazione di realtà innovative nell'ambito dell'artigianato digitale. Beneficiarie le imprese riunite in un numero pari almeno a 15. A ricordarlo è il ministero dello sviluppo economico, attraverso le risposte a una serie di Faq diffuse sul tema il 3 settembre. Il Mise fornisce una serie di chiarimenti sul dm 17 febbraio 2015: ambito applicativo, presentazione e selezione delle domande e concessione delle agevolazioni.

L'ordine cronologico di presentazione delle istanze non influenza la valutazione dei progetti. L'ordine cronologico di ricezione delle istanze di agevolazione non incide sulla possibilità di ottenere le agevolazioni di cui al dm 17 febbraio 2015, in quanto tutte le domande presentate saranno oggetto di una prima valutazione finalizzata alla formazione di una graduatoria. L'ordine cronologico avrà come unico scopo quello di definire l'ordine di avvio all'attività istruttoria delle singole istanze.

Quando può essere avviato il programma d'investimento oggetto della domanda di agevolazione. Il Mise precisa che l'avvio del programma d'investimento deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Qualora il contratto di rete con soggettività giuridica ovvero il consorzio con attività esterna non siano ancora costituiti, l'avvio sarà successivo alla formale costituzione degli stessi. Specifica, inoltre, che i programmi d'investimento dovranno necessariamente iniziare entro 60 giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione delle agevolazioni e avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore ai 36 a partire dalla data del suddetto decreto di concessione.

Il bando in pillole

Modalità e termini di presentazione	Entro le ore 12:00 del 25 settembre 2015, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it
Beneficiari	Imprese, riunite in un numero almeno pari a 15, di cui almeno il 50% devono essere microimprese e/o imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese per le imprese artigiane, in una delle seguenti forme aggregative: (ATI), (RTI), contratto di rete con o senza personalità giuridica, consorzio con o senza attività esterna
Programmi ammissibili	Programmi per la creazione di reti di impresa per l'artigianato digitale di importo compreso tra 100 mila euro e 1,4 milioni di euro
Agevolazioni concedibili	Sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70% delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento de minimis. La sovvenzione è restituita dal Beneficiario in misura pari all'85% della medesima sovvenzione

Sì ad aggregati di almeno 15 aziende

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese, riunite in un numero almeno pari a 15, di cui almeno il 50% devono essere microimprese e/o imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese per le imprese artigiane. Le imprese devono riunirsi in una forma aggregativa da scegliere tra associazione temporanea di imprese (Ati), raggruppamento temporaneo di imprese (Rti), contratto di rete con o senza personalità giuridica, consorzio con o senza attività esterna. Ai fini dell'ottenimento del decreto di concessione delle agevolazioni, il soggetto proponente dovrà costituirsi in un contratto di rete con soggettività giuridica ovvero in un consorzio con attività esterna.

- Finanziabili gli investimenti «digitali». I programmi devono essere finalizzati al conseguimento di un obiettivo tra creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese, nonché creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale e creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese. Altri obiettivi finanziabili sono la messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale e la creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale. I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 1,4 milioni di euro con una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. I

programmi devono prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo. Le istituzioni scolastiche autonome sono identificabili come «istituzioni scolastiche ed educative alle quali sono state attribuite personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1197, n. 59».

- Ammesse spese per beni nuovi. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento e gestione relative a beni strumentali nuovi di fabbrica, componenti hardware e software strettamente funzionali al programma, attività di ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale, nonché consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, queste ultime limitatamente al 30% dell'importo complessivo del programma. Rientrano anche le spese relative a canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma e oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al beneficiario, queste ultime nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del programma. Infine, sono ammissibili spese per la realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni, nonché opere murarie e assimilabili nel limite del 10% dell'importo complessivo del programma.

Cosa si intende per rete/reti di imprese. Il Mise precisa che ai fini dell'ottenimento del decreto di concessione delle agevolazioni, il soggetto proponente dovrà

costituirsi in un contratto di rete con soggettività giuridica ovvero in un consorzio con

attività esterna. Per rete/reti di imprese si considera il soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o più imprese secondo quanto previsto all'articolo 3 del dlgs 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile.

Ammessa una sola domanda di agevolazione per soggetto proponente. Il Mise ha ribadito che, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 4 del dm 17 febbraio 2015, il soggetto proponente può presentare un'unica domanda di agevolazione.

La presentazione della domanda deve avvenire entro le ore 12.00 del 25 settembre 2015, mediante invio all'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it.

Agevolazioni concedibili in regime «de minimis». Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70% delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal regolamento de minimis. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

La sovvenzione è restituita dal beneficiario in misura pari all'85% della medesima sovvenzione. La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote di restituzione. La parte della sovvenzione non rimborsabile è concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione. Tramite le Faq, il Mise ha fornito un esempio di calcolo dell'agevolazione per un progetto di importo pari a 100 mila euro a cui spetta una sovvenzione complessiva di 70 mila euro; in questo caso, la parte della sovvenzione da restituire a tasso zero in rate semestrali ammonta a 59.500 euro, mentre la parte della sovvenzione da non restituire, quindi a fondo perduto, ammonta a 10.500 euro, sotto forma di contributo in conto impianti e/o gestione.

© Riproduzione riservata